COMUNE DI CALAMANDRANA

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI

VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE

ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. per modifica della previsione di servizi

---

Oggetto:

Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

---

Dicembre 2022

IL SINDACO:

SEGRETARIO COMUNALE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Arch. Ezio Bardini
Via Brofferio, 100
14100 - A sti
tel. 0141 53.02.04
mail: info@bardiniassociati.com

ADOTTATA CON D.C.C. n°:

Indice

1 PREMESSA E INQUADRAMENTONORMATIVO 2
1.1 NORMATIVA COMUNITARIA 2
1.2 NORMATIVA NAZIONALE 2
1.3 NORMATIVA REGIONALE 4
2 LA VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G.C. 7
2.1 IL P.R.G. VIGENTE 7
2.2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 9
***3.* COERENZA DELLA VARIANTE CON PIANI O PROGRAMMI SOVRAORDINATI E SOTTOORDINATI 15**
***4.* VALUTAZIONE DELLE AREE DI VARIANTE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E ALLE COMPONENTI AMBIENTALI E INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 20**
4.1 LA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CLIMA 20
4.2 IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO 20
4.3 LE RISORSE IDRICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 21
4.4 LA FLORA E LA FAUNA 21
4.5 IL PAESAGGIO 22
4.6 IL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 23
4.7 LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E I SITI CONTAMINATI 23
4.8 LA VIABILITÀ E IL TRAFFICO 23
4.9 IL RUMORE 23
4.10 L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 24
4.11 LE RISORSE ENERGETICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 24
4.12 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 24
4.13 LA SALUTE UMANA 25
5 CONCLUSIONI 28

1 PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

La **presente documentazione è relativa alla Variante parziale n. 14 al PRGC** ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i. per l'individuazione di area a servizi per l'istruzione da ricomprendere in area Ba e per l'individuazione anche come servizio di interesse comune di un **edificio esistente** (**ex Casa Alpini**) posto nel centro storico di Calamandrana alta che l'**amministrazione comunale ha acquisito** promuovendo il suo recupero anche in questo caso nell'ambito del PNRR.

Nel seguito si riportano i riferimenti normativi al fine di illustrare il "contesto" in cui si inquadra il presente documento.

1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

*La **Direttiva 2001/42/CE** (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente sancisce la necessità di **sottoporre a valutazione ambientale i progetti e gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale**.*
Definita negli Anni '80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.
*Gli **aspetti preponderanti** della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano:*

- *la **promozione dello sviluppo sostenibile** e la garanzia di un elevato livello di protezione*
- *dell'ambiente;*
- *la **valutazione dei probabili effetti** di piani e programmi sull'ambiente;*
- *la **promozione della conservazione** e dell'uso sostenibile della biodiversità;*
- *l'individuazione di **elementi pertinenti**, in materia ambientale, per contribuire alla scelta di soluzioni più sostenibili;*
- *la **trasparenza dell'iter decisionale** mediante anche la consultazione del pubblico ed il recepimento dei pareri espressi.*

La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali per la sua applicazione:

- *la valutazione ambientale deve essere effettuata nel corso della preparazione del programma ed anteriormente alla sua adozione;*
- *deve essere predisposto un Rapporto Ambientale circa gli effetti generati dall'attuazione del programma e sulle alternative considerate;*
- *deve essere assicurata la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sulla proposta di programma e sul Rapporto Ambientale;*
- *in fase di preparazione del programma e prima della sua adozione devono essere considerati i contenuti del Rapporto Ambientale, i pareri espressi ed i risultati delle consultazioni.*

1.2 NORMATIVA NAZIONALE

*La **Direttiva** è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda, intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)", del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, "Norme in materia ambientale", così come modificato dal **D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4**.*
*In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**, la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.*

*In particolare **l'art. 6 "Oggetto della Disciplina"** del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica:*

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

*Mentre **l'art.12 "Verifica di assoggettabilità"** definisce in particolare:*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Inoltre, si riporta di seguito, **l'Allegato I _"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12"** citato all'interno dell'art. 12 che integra e modifica gli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006:

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

1.1. *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

1.2. *In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

1.3. *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*

1.4. *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*

1.5. *Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

2.1. *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*

2.2. *Carattere cumulativo degli impatti;*

2.3. *Natura transfrontaliera degli impatti;*

2.4. *Rischi per la salute umana e per l'ambiente;*

2.5. *Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

2.6. *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;*

2.7. *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

1.3 NORMATIVA REGIONALE

A livello regionale **l'art. 20 della L.R. 40/98** prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di "Compatibilità ambientale di piani e programmi" per gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione.

Nell'allegato F "Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi" contiene le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice ambiente all'interno dello specifico piano o programma.

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

1.1.1. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;

1.1.2. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;

1.1.3. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;

1.1.4. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;

1.1.5. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;

1.1.6. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;

1.1.7. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

Inoltre a fronte dell'approvazione del D.Lgs n. 4/2008, correttivo al D. Lgs. 152/2006,

la Regione Piemonte ha elaborato e stabilito con **D.G.R. del 9 Giugno 2008, n. 12-8931** i primi **indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e di programmi**.

In particolare la D.G.R. 12-8931/2008 sancisce per ciascuna tipologia di strumento urbanistico comunale le procedure e gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica individuando quali **categorie di piano debbano essere sottoposte** direttamente a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quali invece debbano prima essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità.
In particolare per la **presente Variante parziale n. 28 al PRGC ai sensi dell'art. 17, 5° comma della L.R.- 56/77 e s.m.i.** a cui fa riferimento la presente relazione:

[…] - si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:

- *Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;*
- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;*
- *Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- *Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*
  All'interno di tale procedura si verifica:
- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*
- *se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).*

[…] - sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:

2.8. *Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;*

2.9. *Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);*

2.10. *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.*

Inoltre la nuova legge urbanistica regionale (**L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e s.m.i**.) ha di fatto raccordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo.

In merito al **presente documento** si rammenta che nel caso specifico **non vi sono le condizioni per l'esclusione** dal processo di valutazione di cui al comma 9:

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Successivamente la **DGR n. 25-2977 del 29/02/2016** "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" nell'Allegato I individua gli indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare per la **presente Variante parziale n. 13 al PRGC ai sensi dell'art. 17, 5° comma della L.R.- 56/77 e s.m.i.** a cui fa riferimento la presente relazione:

[…] Si deve, invece, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di:

a. *Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*
b. *Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*
c. *Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);*
d. *Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 8 della l.r. 56/1977);*
e. *Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 4 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);*
f. *Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 5 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);*
g. *Varianti necessarie per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come definite dall'art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell' art. 16 bis comma 5 della l.r. 56/1977);*
h. *Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell' art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);*
i. *Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall'art. 32 (ai sensi dell'art. 40 comma 7 e 9 della l.r. 56/1977), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c.*

Si precisa che le varianti e i piani appena elencati non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS nei seguenti casi:

a. *varianti al piano regolatore comunale, qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante (ai sensi dell' art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977), vale a dire varianti che nel recepire le indicazioni del PAI o della normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante non determinano alcuna nuova previsione localizzativa o nuovi carichi insediativi o eventuali modifiche infrastrutturali;*
b. *varianti al piano regolatore comunale qualora costituiscano mero adeguamento a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS che in tale sede ne abbiano valutato gli effetti ambientali (ai sensi dell' art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977);*
c. *strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del*

PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977).

2 LA VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G.C.

2.1 IL P.R.G. VIGENTE

Il Comune di Calamandrana si è dotato di un **primo Piano Regolatore Generale** approvato nel 1983 e formato ai sensi e per i fini di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.

Relativamente a tale piano è stata successivamente una **prima variante** generale approvata nel 1988, avente in sintesi obbiettivi di tutela e valorizzazione del nucleo storico di Calamandrana Alta, oltre ad un modesto riordino delle previsioni insediative del concentrico.

Successivamente, a fronte delle esigenze di complessivo adeguamento del territorio in conseguenza dell'evento alluvionale del 1994, il Comune ha promosso una revisione generale della strumentazione urbanistica, avente in sintesi obbiettivi analisi e normativa particolareggiata delle aree agricole e di promozione dello sviluppo e del riordino delle aree per insediamenti produttivi, nell'ambito del complessivo adeguamento del territorio dal punto di vista dei vincoli e delle tutele di carattere geomorfologico ed idrogeologico.

Il Comune si è pertanto dotato di un P.R.G. approvato con D.G.R. del 6 agosto 2001 n. 20- 3738, pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 22 agosto 2001.

Tale P.R.G., redatto sotto la forma della Variante generale (formalmente classificabile come **variante n°2**), ha sostanzialmente costituito anche **adeguamento agli elementi geomorfologici** di cui alla pianificazione di settore di livello sovracomunale: Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e **Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.)** dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Il Comune, relativamente a tale adempimento (P.A.I.), ha effettuato inoltre la verifica di alcuni **aspetti integrativi,** relativamente alle "schede di rilevamento delle frane e dei processi lungo la rete idrografica (allegati 2-3 della circolare P.G.R. 7/LAP/96)" ed ha provveduto ad inviare in Regione tale documentazione integrativa.

Il Comune di Calamandrana si è dotato del "**Piano di zonizzazione acustica**" del territorio comunale, secondo il quale la modificazione proposta non evidenzia problemi e criticità.

Il Comune si è dotato di un **Regolamento Edilizio Comunale** formato sulla base del "regolamento edilizio tipo" della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 19/99.

Il Comune ha provveduto ad adeguarsi alle più recenti normative di settore riguardanti il **commercio**, adottando contestualmente a variante specifica al PRG il recepimento dei criteri e i parametri contenuti nelle deliberazioni regionali 563/CR 1341/29.10.99, relativamente agli aspetti di programmazione di settore del commercio.

Nel periodo successivo alla suddetta data di approvazione del P.R.G.C. sono state adottate e approvate le seguenti **modifiche e varianti non strutturali**, le quali comunque non hanno modificato l'assetto complessivo dello strumento urbanistico generale:

- **Variante n.3** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.4 in data

07.03.2003, *"Adeguamento del PRGC conseguente alla realizzazione di svincolo a rotatoria tra la ex S.S. n° 592, la S.P. "Canelli- Terzo" e lo svincolo comunale di zona industriale"* e *"Adeguamento del PRG conseguente all'ampliamento dell'incrocio tra la S.P. n° 118 "Castelboglione –Garbazzola" e la ex. S.S. n° 592 al Km 3+848 e regimazione delle acque piovane"*.

- **Variante "**non variante" ex art. 17, c.8, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.5 in data 07.03.2003, *"Adeguamento del PRG conseguente all'ampliamento dell'incrocio tra la S.P. n° 118 "Castelboglione –Garbazzola" e la ex. S.S. n° 592 al Km 3+848 e regimazione delle acque piovane"*, con correzione zone Ba2 e Dc5.
- **Variante n.4** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.39 in data 28.10.2003, *"Avviamento di programmi per la riqualificazione di spazi pubblici ed edifici" con redistribuzione di insediabilità residenziale senza incremento*.
- **Variante n.5** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.1 in data 15.03.2004, *"Correzione del confine di zona: la zona dell'area Dd3 del PRG destinata ad insediamenti produttivi di riordino che comporta una modesta modifica alla superficie territoriale della zona Dd3"*.
- **Variante n.6** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.9 in data .26.04.2004,*"Necessità di chiarimento sull'applicazione distanze minime dai confini e dalle strade per la zona RR1, con conseguente modifica al testo delle Norme Tecniche di Attuazione"*.
- **Variante n.7** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.1 in data 12.05.2005, *"Variante Normativa: Chiarimento sull'applicazione distanze minime dai confini; applicazione parametri edilizi nella zona Ba1; modifica NTA della zona agricola."*
- **Variante n.8** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.9 in data 04.07.2005, *"Ampliamento di un confine di zona area produttiva Dd4"*.
- **Variante n.9** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.23 in data 21.10.2006, *"Adeguamenti normativi per il centro storico, per aree a servizi e un'area residenziale; correzione di un area a servizio per attività produttive; inserimento di area destinata a viabilità per la sistemazione di frana lungo la S.P. 105"*.
- **Variante n.10** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.10 in data 27.04.2007, *"Adeguamenti/specificazioni schede sintesi normativa individuabili nel concentrico urbano di valle definito zona Ba. Riduzione confini zone area RN1 in località Calamandrana Alta, conseguente redistribuzione nella zona del concentrico urbano definita zona Ba"*.
- **variante** ex art. 17, c.8, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.3 in data 20.04.2009, *"Adeguamento alle NTA in conseguenza della normativa sovraordinata sul commercio di cui alla LR 28/99 e s.m.i, con recepimento dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e altre specificazioni normative parziali oltre a specificazioni di alcuni altri dettagli normativi per esigenze di gestione dell'attività edilizia"*.

Il comune ha inoltre concluso l'iter di formazione ed approvazione della **variante strutturale n. 11** di adeguamento del P.R.G.C. (che contiene anche la documentazione e la conseguente procedura di valutazione VAS) con procedura ai sensi della L.R. 01/07 (D.C.C. n. 01 del 13/04/2012 pubblicata sul B.U.R. n.19 del 10/05/2012).

Nel periodo successivo sono state apportate le seguenti variazioni e/o correzioni

- **Variante n. 12** ex art. 17, c.7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n. 10 in data 27.07.2012, *"Adeguamento del P.R.G.C. al progetto di candidatura UNESCO -*

"Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato".

- ***Variante n.13*** *al vigente piano regolatore comunale, ai sensi dell'art.* ***17 comma 5*** *della L.R. 56/77 s.m.i. per eliminazione area edificabile in zona bb1 e trasferimento dell'insediabilità in ambito edificato del concentrico in zona Ba e altri casi specifici.*

- **modifica** ex art. 17, c.8, della L.R. 56/77 s.m.i., *Modificazione ai sensi dell'art.17 c.8 L.R. 56/77 e s.m. e i. al P.R.G. vigente. Specifiche "edifici speciali" in zona agricola.*
- **modifica** ex art. 17 c.12 L.R. 56/77 e s.m. e i. Correzione tracciato stradale in area Ca1 di
P.R.G.C. e specificazione normativa art. 12 punto 9 lettera p) e art. 17.2 delle NTA

Con la suddetta variante strutturale (**n.11**) si è costituito pertanto il riferimento del P.R.G.C. vigente come base per la presente variante, la quale non incide sui contenuti e sugli obiettivi della strumentazione urbanistica vigente essendo unicamente rivolta a specificazioni puntuali e di dettaglio. In relazione alle "linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO" il comune di Calamandrana è all'interno della "comunità collinare Vigne e Vini" la quale ha avviato il percorso di adeguamento a livello intercomunale con le analisi paesaggistiche finalizzate alle verifiche di compatibilità con le previsioni dei PRG vigenti e nell'obiettivo di costituire un riferimento di livello territoriale esteso per tutti i comuni, intraprendendo anche un percorso di omogeneizzazione delle cartografie di base.

Pur considerando che tale percorso deve necessariamente seguire la sua procedura, si evidenzia che i contenuti della presente variante non incidono minimamente nei confronti dell'assetto delle analisi paesaggistiche indirizzate dalle "linee guida regionali".

2.2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

In relazione ad effettive **esigenze puntuali riscontrate nella gestione del PRG vigente**, la presente variante prevede unicamente modifiche specifiche non sostanziali che non incidono quindi sugli elementi strutturali del Piano e non evidenziano (sia per dimensione che per localizzazione e tipologia) alcuna criticità o incompatibilità con tutte le previsioni di livello sovracomunale, anche per quanto riguarda i più recenti contenuti espressi dal Piano Paesaggistico Regionale giunto alla sua definitiva entrata in vigore.

Si evidenziano nel seguito le **caratteristiche dei casi trattati dalla variante** che sono anche evidenziati negli estratti cartografici e/o normativi di ciascun caso.

La variante in sintesi prevede:

1- l'individuazione di area a servizi per l'istruzione (Fa4) da ricomprendere in area Ba;
2- l'individuazione di area a servizi di interesse comune (Fb11) di un edificio esistente (ex Casa Alpini) posto nel centro storico di Calamandrana alta.
3- L'eliminazione dell'area a servizi a parcheggi (Fd10) posto nel centro storico di Calamandrana alta con ridefinizione dell'area in (Gf) "Area di rispetto e di riserva".

Nello specifico il **bilancio quantitativo dell'insediabilità residenziale non subisce quindi modifiche.**

La previsione relativa ai servizi in conseguenza delle previsioni della variante (considerato gli incrementi e le riduzioni così come dettagliato nella relazione illustrativa) è di **+962** mq che **risulta pertanto ampliamente compresa nel limite ammesso di 0,5 mq/abitante** (2.790 x 0,5 = 1.395 mq)

Si riporta nel seguito l'estratto della tabella dei servizi del PRG vigente:

AREE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE						
SIGLA e NUM. DI RIF.	ZONA DI RIF.	TIPOLOGIA DEL SERV.	SUP. ESIST. [mq]	SUP. IN PROG. [mq]	NOTE	
Fa4	Ba Concentrico	Asilo nido e sezione primavera	3600		Area acquisita per realizzazione asilo nido e sezione primavera . In caso di necessità onde garantire requisiti acustici passivi entro i limiti acustici della fascia di rispetto ferroviaria, nel caso di ferrovia riattivata, possono essere progettate idonee barriere fonoassorbenti da posizionarsi sul lato Nord del lotto prospiciente la linea ferroviaria pre-esistente."	
		Totale	~~**7 110**~~ **10 710**	~~**0**~~		

AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE						
SIGLA e NUM. DI RIF.	ZONA DI RIF.	TIPOLOGIA DEL SERV.	SUP. ESIST. [mq]	SUP. IN PROG. [mq]	NOTE	
Fb11	C.S. Calaman. Alta	Centro polivalente	227		per acquisizione edificio ex Casa degli Alpini in zona C.S. di Calamandrana alta	
		Totale	~~**8 306**~~ **8 533**	**7 040**		

AREE DESTINATE A PARCHEGGI						
SIGLA e NUM. DI RIF.	ZONA DI RIF.	TIPOLOGIA DEL SERV.	SUP. ESIST. [mq]	SUP. IN PROG. [mq]	NOTE	
~~**Fd10**~~	~~C.S. Calaman. Alta~~	~~Parcheggio per manifestazioni~~	-	~~2 680~~	~~Area inserita in comparto per servizi connesso con i programmi di valorizzazione del Centro Storico. Gli interventi in tale area dovranno limitare al massimo l'impermeabilizzazione dei terreni e curare l'inserimento ambientale con l'esclusione di eccessivi scavi e riporti. Su tale area confluiscono le risorse ottenute dalle monetizzazioni ammesse nelle aree RR1 limitrofe. In S.U.E. o Permesso di Costruire Convenzionato è previsto il trasferimento in altra area edificabile della volumetria risultante dall'applicazione di I.T.=0,15 mc/mq.~~	
		Totale	**20 185**	~~**8 722**~~ **6.042**		

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI

Servizi di livello comunale (art. 21 - LR 56/77)	Servizi previsti nel PRG VIGENTE [mq]	Servizi previsti in VARIANTE [mq]	STANDARD VARIANTE [mq]
ISTRUZIONE	6.810	~~7.110~~ 10.710	13.950
INTERESSE COMUNE	13.293	~~15.346~~ 15.573	13.950
PARCHEGGI	23.469	~~28.907~~ 26.227	6.975
VERDE - GIOCO - SPORT - ARREDO URBANO	32.005	43.225	34.874
TOTALE	**75.577**	**~~94.588~~ 95.735**	**69.748**

Estratto PRG vigente - scala 1:2.000

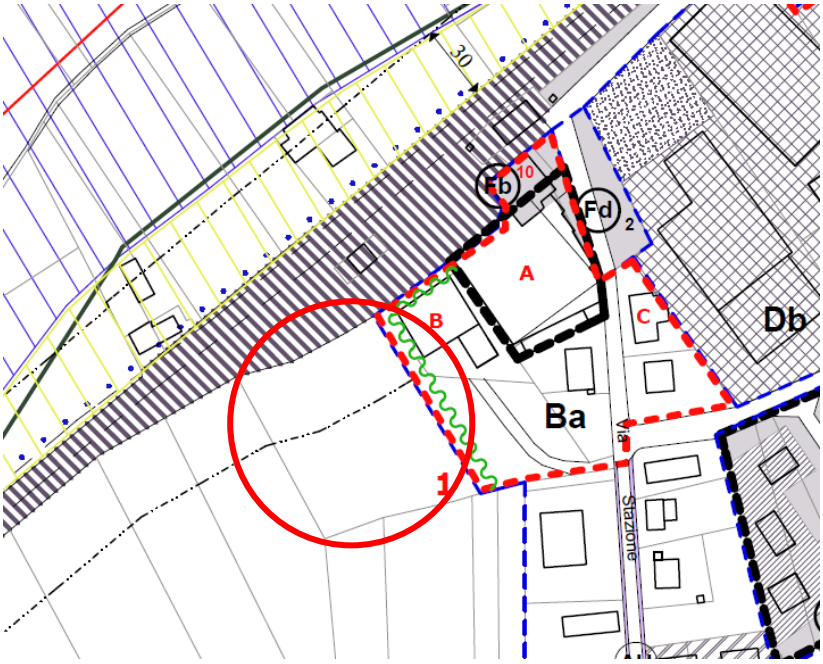

Estratto PRG variante - scala 1:2.000

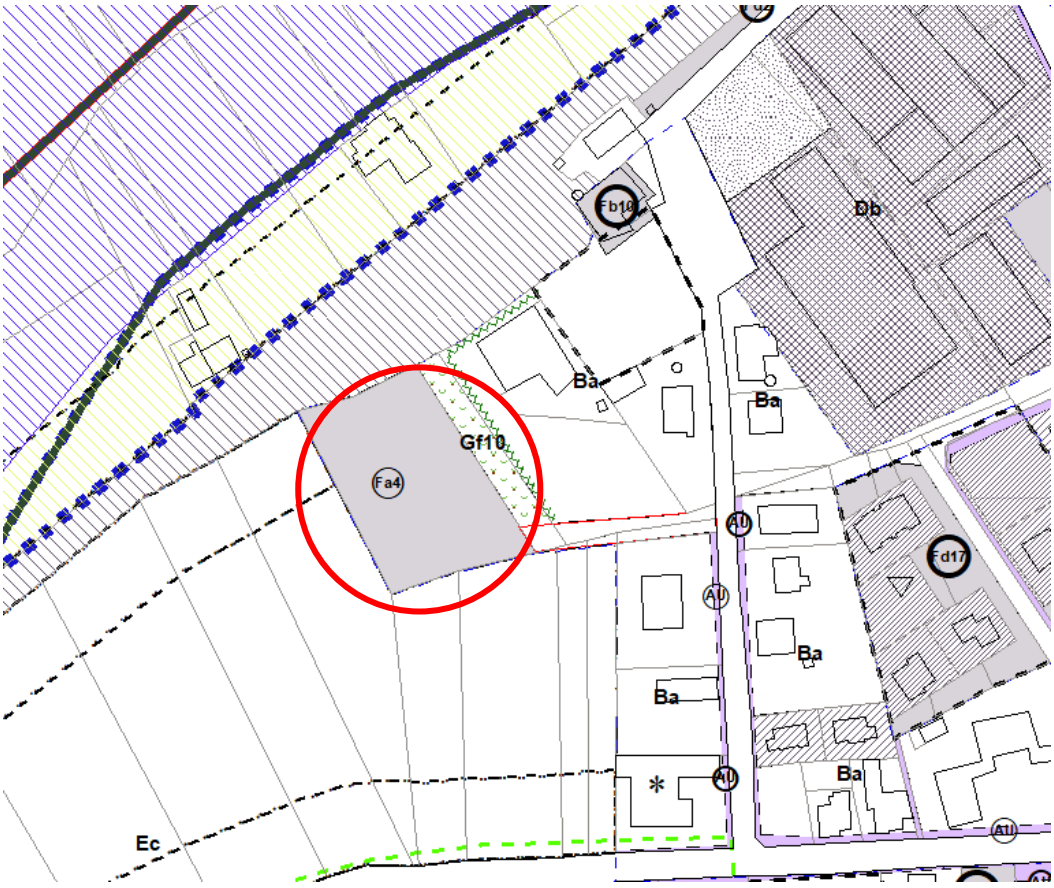

Estratto PRG vigente - scala 1:2.000

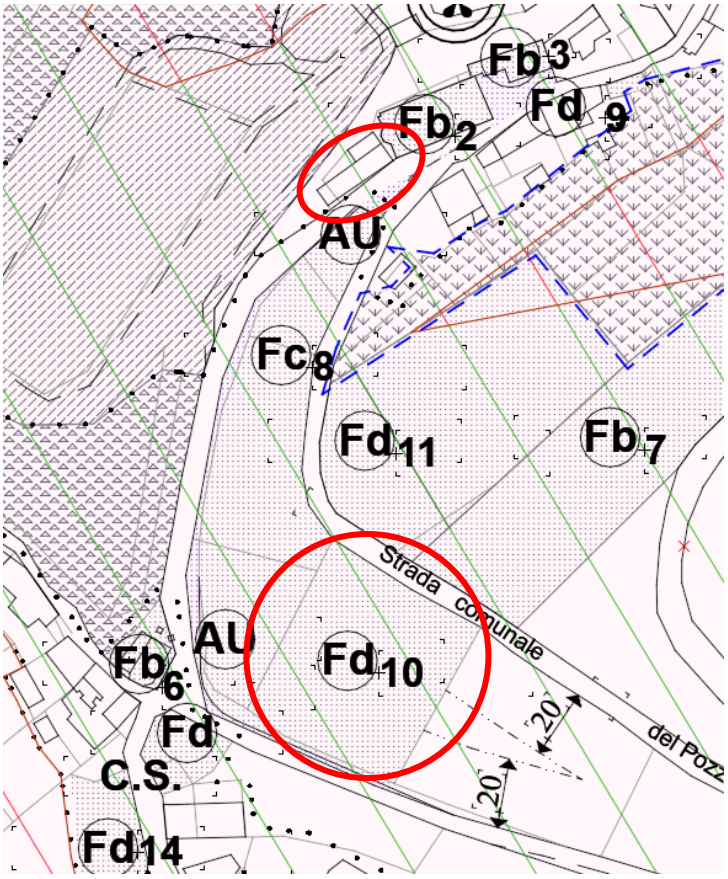

Estratto PRG variante - scala 1:2.000

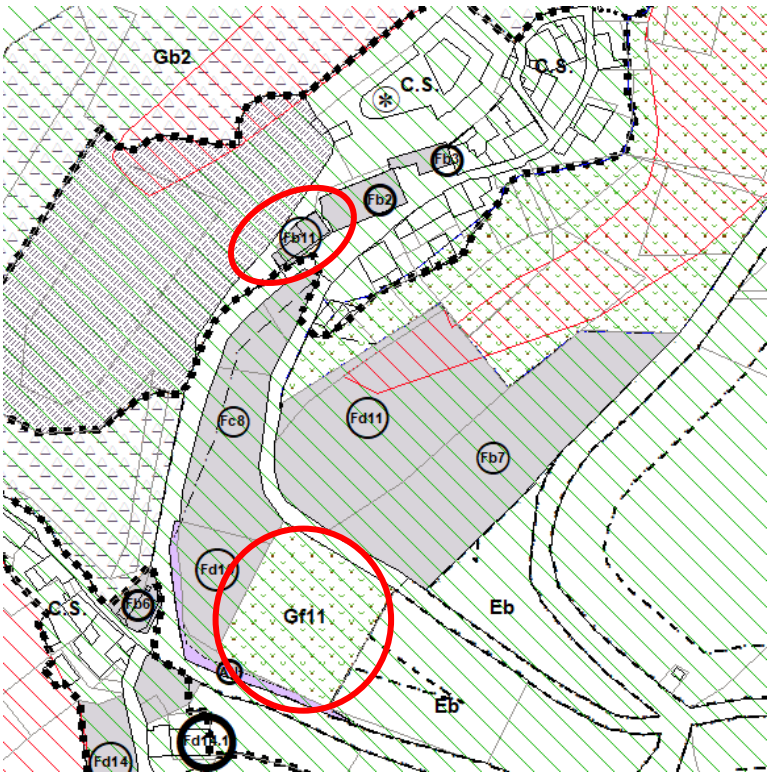

Estratto PRG tavola centro storico - scala 1:1.000

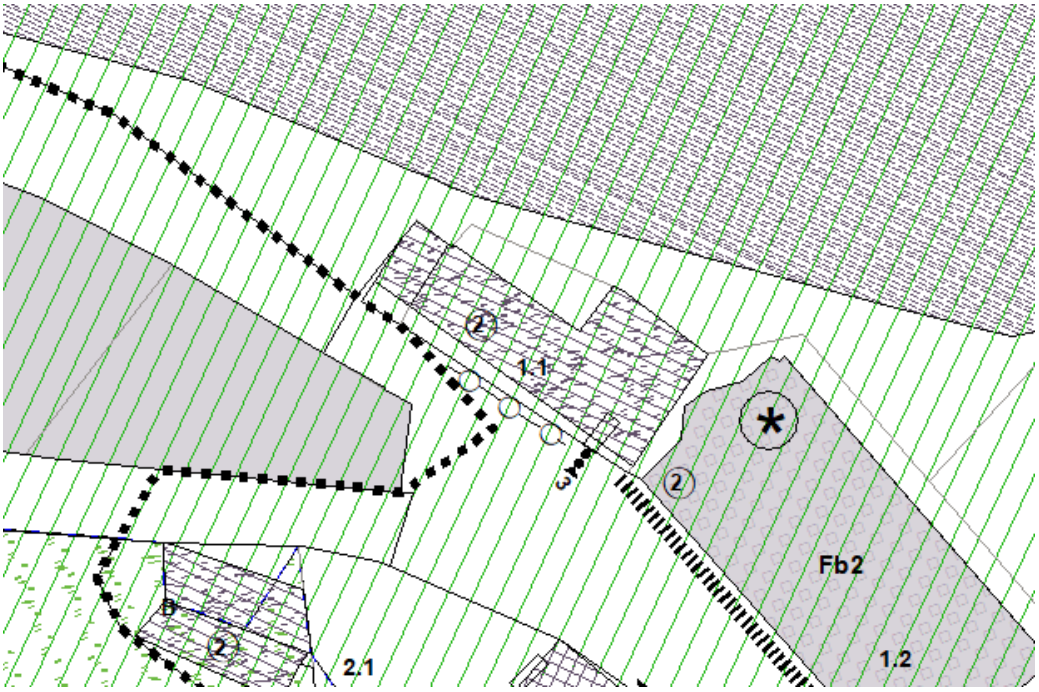

Estratto variante PRG tavola centro storico - scala 1:1.000

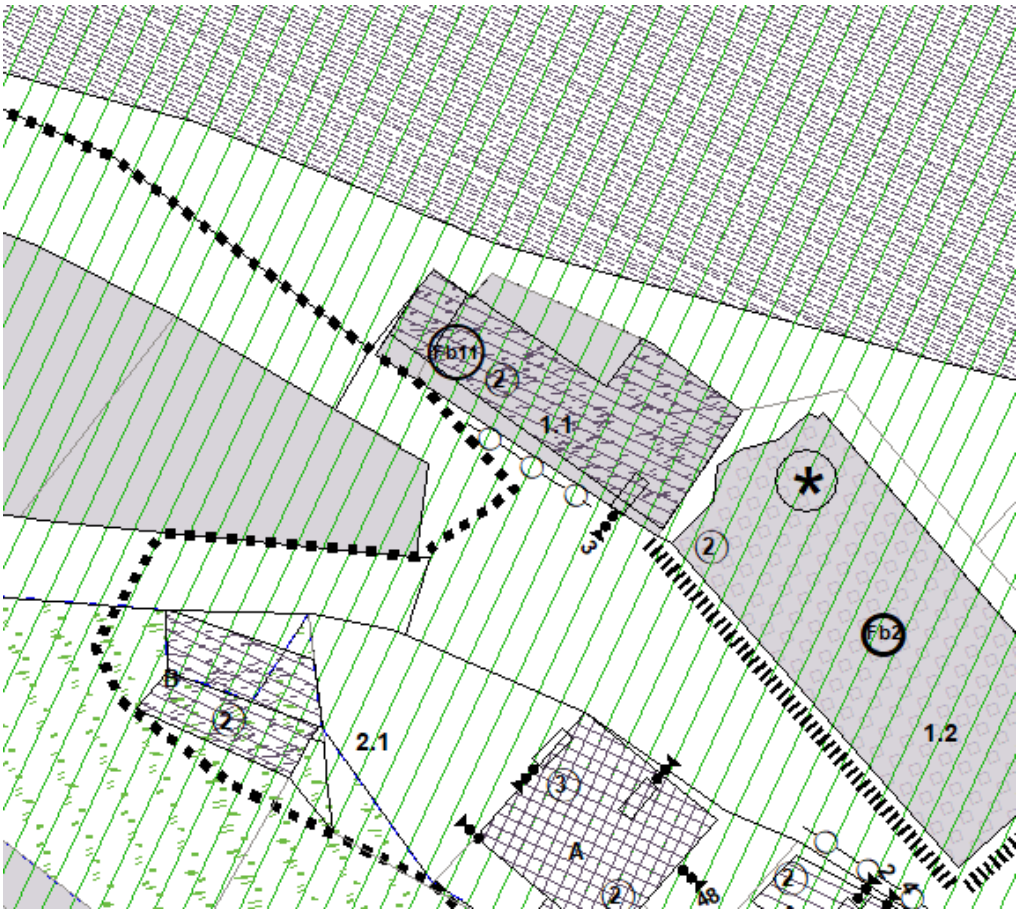

3. COERENZA DELLA VARIANTE CON PIANI O PROGRAMMI SOVRAORDINATI E SOTTOORDINATI

In termini di valutazione della coerenza della presente variante nei confronti dell'assetto di tematiche di livello sovracomunale e/o di elementi paesaggistico- ambientale si riportano nel seguito alcuni estratti desunti dalle analisi di verifica di assoggettabilità alla VAS condotte nella formazione del PRG originario con alcuni aggiornamenti.

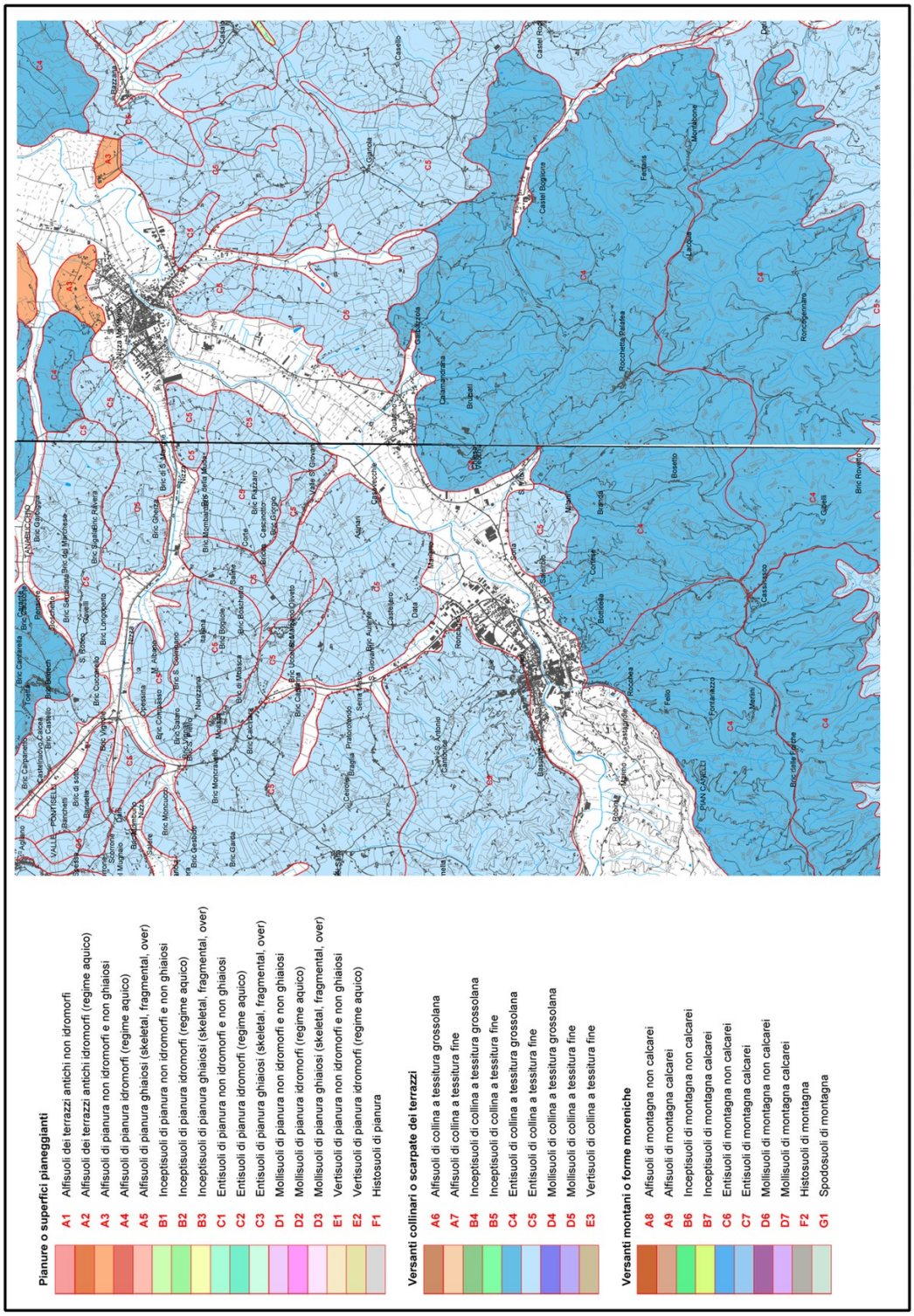

CARTA DEI SUOLI (Regione Piemonte) - Scala 1:50.000

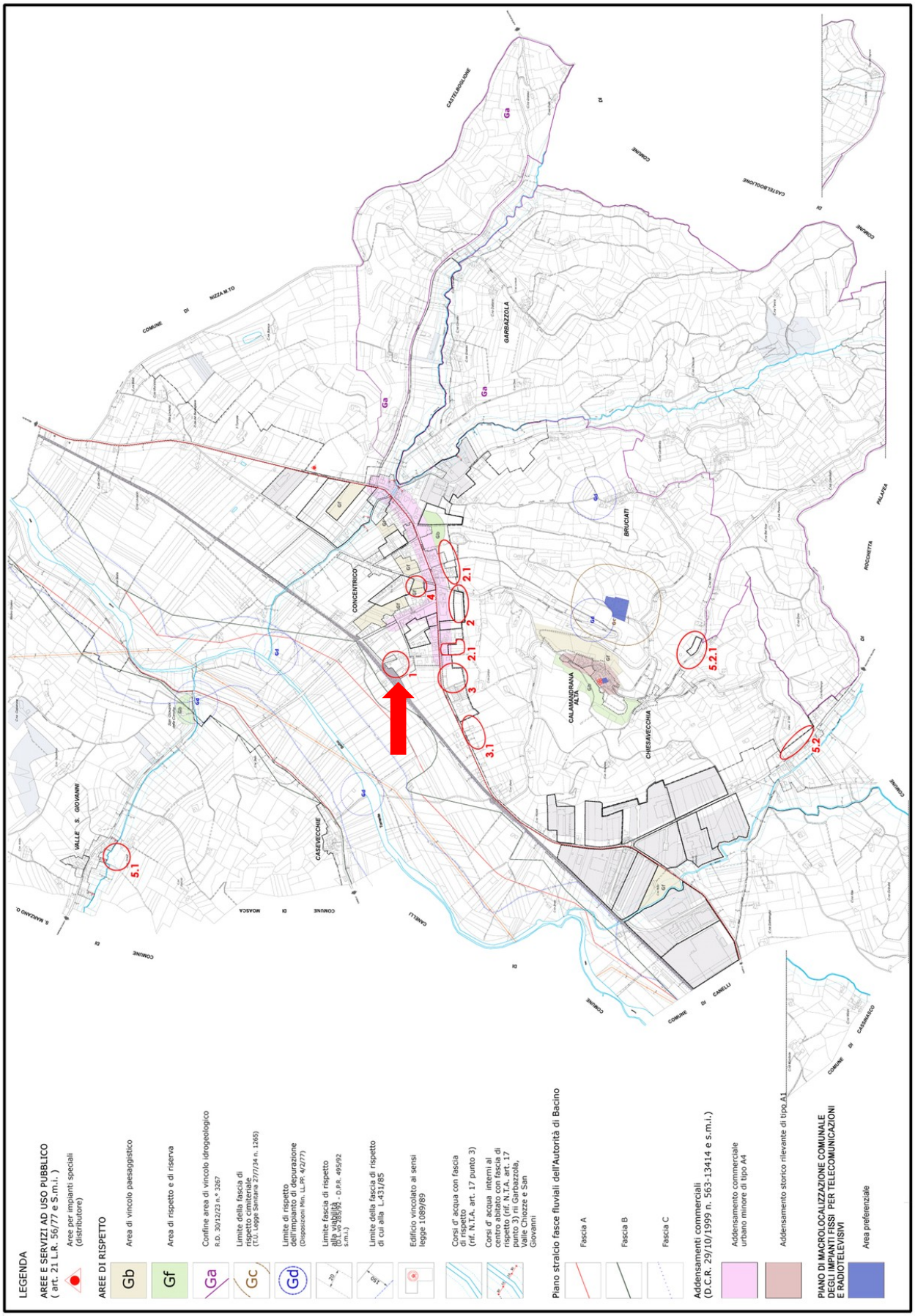
ESTRATTO P.R.G. VIGENTE - CARTA TEMATICA AMBIENTALE - Scala 1:15.000
LEGENDA
AREE E SERVIZI AD USO PUBBLICO
(art. 21 L.R. 56/77 e S.m.i.)
Aree per impianti speciali (distributore)
AREE DI RISPETTO
Gb Area di vincolo paesaggistico
Gf Area di rispetto e di riserva
Ga Confine area di vincolo idrogeologico R.D. 30/12/23 n.° 3267
Gc Limite della fascia di rispetto cimiteriale (T.U. Leggi Sanitarie 27/7/34 n. 1265)
Gd Limite di rispetto dell'impianto di depurazione (Disposizioni Reg. LL.PP. 4/2/77)
Limite fascia di rispetto (R.D. n.523/1904 - D.P.R. 495/92 s.m.i.)
Limite della fascia di rispetto di cui alla L.431/85
Edificio vincolato ai sensi legge 1089/89
Corsi d' acqua con fascia di rispetto (rif. N.T.A. art. 17 punto 3)
Corsi d' acqua interni al centro abitato con fascia di rispetto (rif. N.T.A. art. 17 punto 3) ri Garbazzola, Valle Chiozze e San Giovanni
Piano stralcio fasce fluviali dell'Autorità di Bacino
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Addensamenti commerciali (D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414 e s.m.i.)
Addensamento commerciale urbano minore di tipo A4
Addensamento storico rilevante di tipo A1
PIANO DI MACROLOCALIZZAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI
Area preferenziale
CONCENTRICO
CALAMANDRANA ALTA
CHIESAVECCHIA
BRUCIATI
GARBAZZOLA
CASEVECCHIE
VALLE S. GIOVANNI
ROCCHETTA
PALARIA
COMUNE DI NIZZA M.TO
COMUNE DI CANELLI
COMUNE DI CASORZATICO
COMUNE DI MOASCA
COMUNE DI CASTELBOGLIONE
1
2
2.1
3
3.1
4
5.1
5.2
5.2.1

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO (il.P.L.A.)

CLASSI DI CAPACITÀ D'USO		ZONE GEOGRAFICHE
La definizione delle singole classi di capacità d'uso è basata sulla LAND CAPABILITY CLASSIFICATION del SOIL CONSERVATION SERVICE, Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (1961), con adatta a rappresentare la situazione ambientale del Piemonte. Le prime quattro classi sono adatte per agricoltura, prati-pascoli e boschi. Dalla V alla VII classe le utilizzazioni si restringono, senza eccezione, al prato ed al pascolo e al bosco. Nella VIII classe non si prevede nessun intervento antropico esteso.	L'ampiezza delle classi di colore che individuano le singole classi non è proporzionale alla relativa superficie territoriale.	Questa suddivisione per zone, secondo la successione da sud a nord, consente una rapida localizzazione delle unità di paesaggio principali.
I — Suoli privi di limitazioni, adatti per un ampia scelta di colture agrarie (erbacee e arboree). Sono suoli molto fertili, da piani a lievemente ondulati, senza pericoli di erosione, profondi, generalmente ben drenati e facilmente lavorabili. Sono in genere ben provvisti di sostanze nutritive o comunque sono notevolmente rispondenti alle fertilizzazioni. Non sono soggetti a inondazione dannose ed non presentano ristagni. Possono sopportare una coltivazione intensiva. Occasionalmente possono richiedere interventi di drenaggio. Clima idoneo per molti tipi di colture.		PIANURA ALESSANDRINA PIANA ASTIGIANA PIANURA CUNEESE PIANURA TORINESE VALLE DI SUSA PIANURA CANAVESANA PIANURA VERCELLESE PIANURA NOVARESE PIANA ADIACENTE AL CORSO DEL PO
II — Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del suolo. Possono essere utilizzati per colture agrarie erbacee e arboree, prato, prato-pascolo e pascolo, di profondità e pendenza da moderate a elevate, ed una coltivazione intensiva. Occasionalmente possono richiedere interventi di drenaggio. Clima idoneo per molti tipi di colture.		PIANURA ALESSANDRINA PIANURA CUNEESE PIANURA TORINESE CANAVESE PIANURA VERCELLESE PIANURA NOVARESE FONDI VALLIVI
III — Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture e le produzioni ottenibili. Le pratiche colturali devono essere più accurate che nella classe precedente. Questi suoli possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli mediamente fertili, da lievemente ondulati a moderatamente acclivi, da profondi a superficiali, soggetti a scarsi pericoli di erosione, inondazioni o ristagni. Possono sopportare la semina e il raccolto dei prodotti. Essi possono presentare frequenti inondazioni dannose, umidità eccessiva anche se drenati, crizzoni incuriti a scarsa profondità che limitano il radicamento e stagionalmente provocano ristagno d'acqua, mediocre fertilità difficilmente modificabile. Clima idoneo ad un minor numero di colture.		ALESSANDRINO CUNEESE TORINESE CANAVESE VERCELLESE NOVARESE CASALESE ASTE FLUVIALI FONDI VALLIVI
IV — Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture e richiedono accurate pratiche agronomiche. Se coltivati è necessaria una gestione più accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e mantenere. Possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli anche fertili ma posti generalmente su pendici con media o forte acclività. L'utilizzazione per le colture è limitata a causa degli effetti di una o più caratteristiche permanenti quali: forti pendenze, forte suscettibilità all'erosione idrica o agli smottamenti, forti effetti delle erosioni pregresse, superficialità di suolo, bassa capacità di ritenuta idrica, umidità eccessiva anche dopo interventi di drenaggio, pietrosità o rocciosità eccessiva per molte colture agrarie. Particolari trattamenti e pratiche colturali sono richiesti per mantenere il suolo, per conservarne l'umidità o mantenere la produttività con applicazioni più intense e frequenti che nei suoli della classe III.		APPENNINO LANGHE ASTIGIANO MONFERRATO COLLINE DEL PO PREALPE CANAVESE PIANURA CASALESE
V — Suoli con forti limitazioni che ne restringono l'utilizzazione, salvo casi particolari, al solo pascolo o bosco. Le limitazioni sono di carattere stazionale, pedologico e climatico quali: forti pendenze, superficialità di suolo, pietrosità, rocciosità, inondabilità, clima generalmente poco favorevole. I pascoli possono essere migliorati con irrigazioni, semine, fertilizzazioni, calcitazioni e controllo delle acque.		PIANURA PADANA LANGHE ASTIGIANO MONFERRATO COLLINE DEL PO APPENNINO ALPI ALPI
VI — Suoli con limitazioni molto forti. Il loro uso è limitato al pascolo o al bosco. Le limitazioni di carattere climatico o pedologico sono più diffuse che nella classe precedente e riguardano: degradazione del suolo, forti pendenze, superficialità del suolo, pietrosità, rocciosità, inondabilità, clima alquanto sfavorevole. Le caratteristiche fisiche sconsigliano interventi di miglioramento dei pascoli.		PIANURA PADANA APPENNINO LANGHE ASTIGIANO MONFERRATO COLLINE DEL PO ALPI
VII — Suoli con limitazioni fortissime. Essi possono essere utilizzati per il turismo di tipo naturalistico e per la protezione della fauna. Le limitazioni riguardano: estesa presenza di rocce e pietre, superficialità e degradazione dei suoli, erosione, acclività accentuata, inondabilità e clima sfavorevole. Alcune aree di questa classe possono richiedere semina o piantagioni a protezione del suolo per evitare danni alle aree adiacenti.		PIANURA PADANA APPENNINO (frammentariamente negli altri sistemi collinari) ALPI
VIII — Aree con limitazioni tali da precludere il loro uso per fini produttivi. Possono essere utilizzate per turismo di tipo naturalistico e per la protezione della fauna. Le limitazioni, severissime, singole o combinate, comprendono acclività fortissima, erosione, assenza o superficialità di suolo, rocciosità, pietrosità, pietre, acqua, clima molto sfavorevole.		ALPI (frammentariamente altrove)

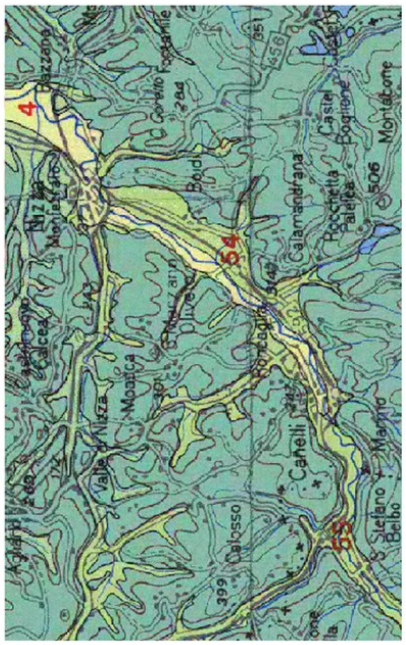

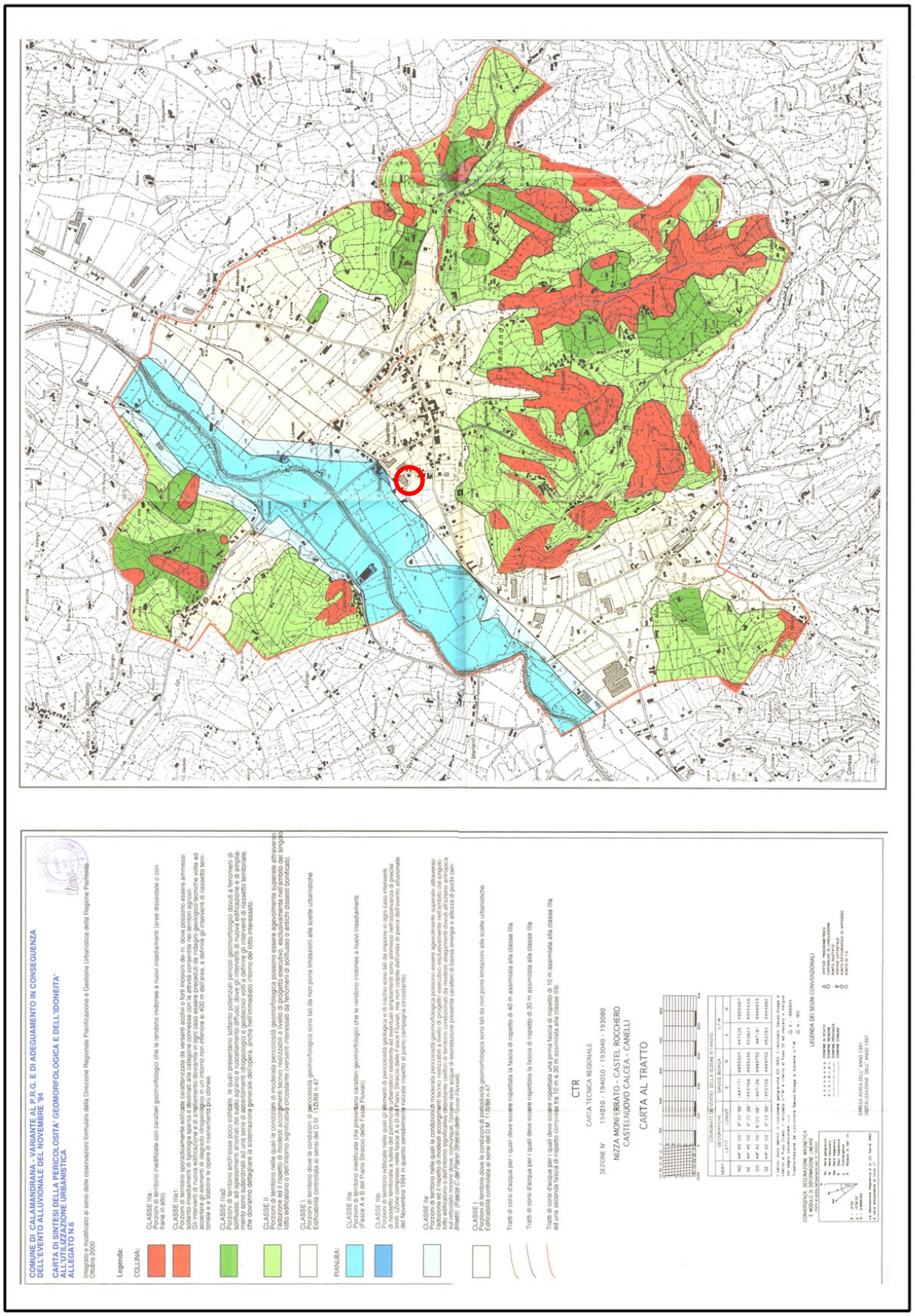
COMUNE DI CALAMANDRANA - VARIANTE AL P.R.G. E DI ADEGUAMENTO IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE '94
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
ALLEGATO N.6
Integrata e modificata ai sensi delle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte
Ottobre 2000
Legenda:
COLLINA:
CLASSE IIIa
Porzioni di territorio inadeguate con caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate o con frane in atto)
CLASSE IIIa1
Porzioni di territorio sporadicamente edificate caratterizzate da versante acclivo o fortemente inclinato, dove possono essere ammessi interventi di nuova edificazione e di ampliamento dovranno in ogni caso essere preceduti da indagini geologico-tecniche volte ad accertare gli elementi di dettaglio idrogeologico in un intorno non inferiore ai 400 m dall'area, a definire gli interventi di rassetto territoriale e a definire le opere di risanamento più idonee.
CLASSE IIa2
Porzioni di territorio anch'esse poco edificate, le quali presentano soltanto potenziali pericoli geomorfologici dovuti a fenomeni di soliflusso, ad ispessimenti anomali del suolo agrario e ruscellamento diffuso, dove gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dovranno adeguarsi alla normativa idrogeologica e geotecnica volta a definire gli interventi di rassetto territoriale.
CLASSE II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso adeguati ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante (versanti interessati da fenomeni di soliflusso o antichi dissesti bonificati).
CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.
Edificabilità controllata ai sensi del D.M. 11/3/88 n.47
PIANURA:
CLASSE IIIa
Porzioni di territorio inadeguate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.
(Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali)
CLASSE IIIb
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di rassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente ed eventuali ampliamenti sono ammessi nell'osservanza di precisi vincoli e prescrizioni (Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, ma non coperta dalla rete di piena dell'evento alluvionale del Novembre 1994 in quanto sensibilmente inferiore a quella delle campagne circostanti).
CLASSE IIb
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso adeguati ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante (aree di fondovalle, anche terrazzate, non comprese nelle fasce fluviali, ma sul reticolato minore dove, comunque, l'alveo della acqua di esondazione presenta caratteri di bassa energia e altezza di poche centinaia di metri) (Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali)
CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.
Edificabilità controllata ai sensi del D.M. 11/3/88 n.47
Tratti di corsi d'acqua per i quali deve essere rispettata la fascia di rispetto di 40 m assimilata alla classe IIIa
Tratti di corsi d'acqua per i quali deve essere rispettata la fascia di rispetto di 30 m assimilata alla classe IIIa
Tratti di corsi d'acqua per i quali deve essere rispettata una prima fascia di rispetto di 10 m assimilata alla classe IIIa ed una seconda fascia di rispetto compresa tra 10 m e 30 m assimilata alla classe IIIb.
CTR
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZIONE N° 194010 - 194050 - 193040 - 193080
NIZZA MONFERRATO - CASTEL ROCCHERO
CASTELNUOVO CALCEA - CANELLI
CARTA AL TRATTO
COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE IN FOGLIO
GEOGRAFICHE
GAUSS-BOAGA
U.T.M.
LEGENDA DEI SEGNI CONVENZIONALI
CONVERGENZA DECLINAZIONE MAGNETICA E MODULO DI DEFLOMAZIONE LINEARE
DIFFUSA A FIGLI DELL'ANNO 1991
DIGITALIZZAZIONE DELL'ANNO 1997
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA - Fuori scala

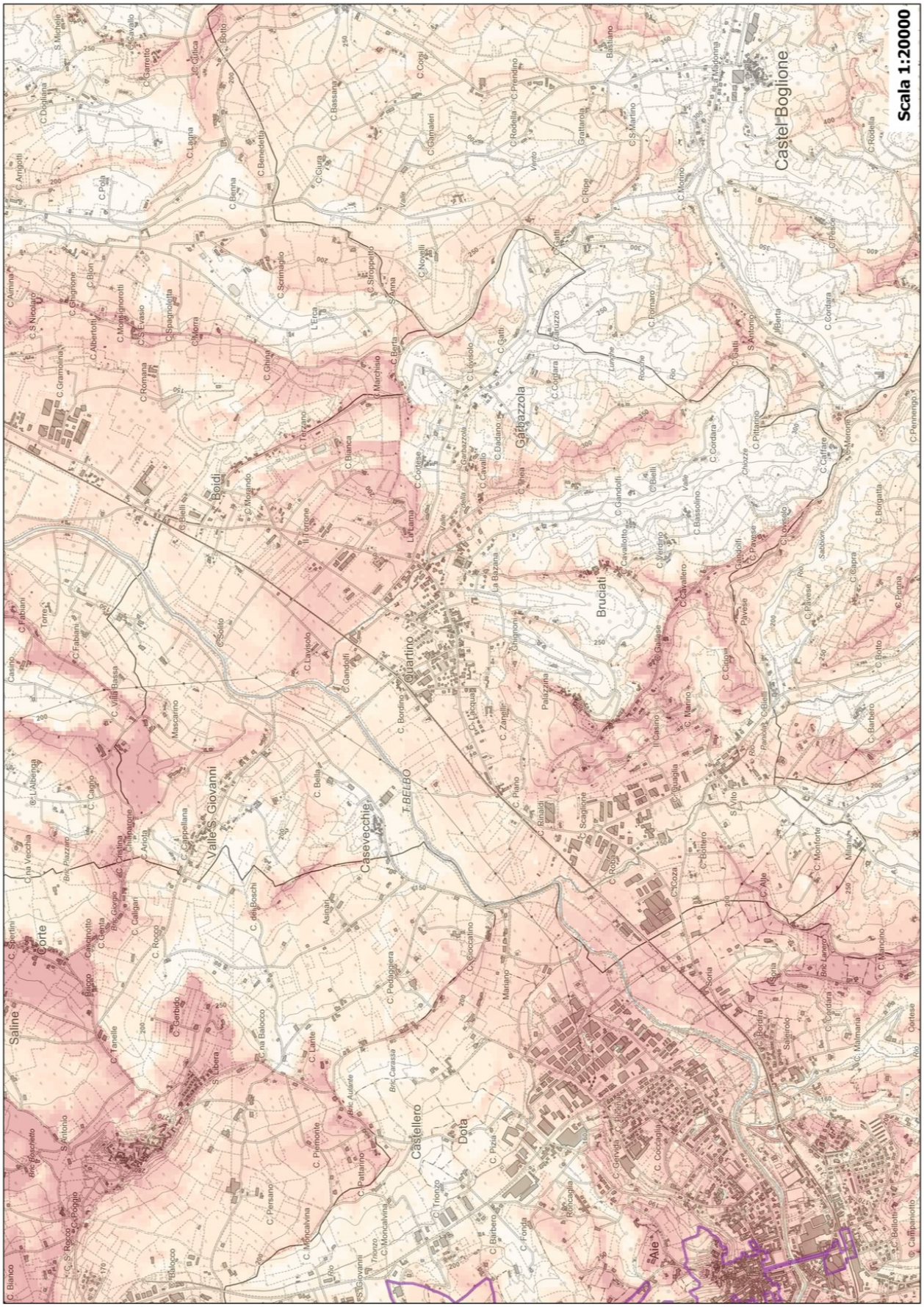
Scala 1:20000
Castel Boglione
Garbazzola
Bruciati
Quartino
Boidi
Valle S. Giovanni
Casevecchie
T. BELBO
Saline
Corte
Castellero
Dota
Alle

4. VALUTAZIONE DELLE AREE DI VARIANTE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E ALLE COMPONENTI AMBIENTALI E INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1 LA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CLIMA

Nella presente variante per quanto riguarda gli ambiti specifici interessati dalle modificazioni parziali la **destinazione d'uso prevalentemente interessata dalle previsioni è quella a servizi,** pertanto i principali fattori **teorici** che potrebbero comportare un peggioramento della **QUALITÀ DELL'ARIA** sono le emissioni dovute al traffico veicolare indotto e agli impianti di riscaldamento. Relativamente ai contenuti degli **ambiti**, anche in quanto rivolti essenzialmente ad un incremento della potazione di servizi di interesse pubblico, risulta evidente che il potenziale impatto prevedibile su tale componente **può essere considerato trascurabile**, evidenziando anche un "teorico" potenziale miglioramento in quanto destinato a produrre servizi essenziali alla comunità e quindi al miglioramento delle condizioni della zona e con particolare riferimento al concentrico urbano e alla sua qualificazione.

INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Considerati gli obiettivi e i contenuti della presente variante non risulta necessaria l'individuazione di particolari indicazioni e/o condizionamenti per gli interventi conseguenti all'attuazione delle previsioni della variante, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di inserimento ambientale che sono richieste per la realizzazione dell'asilo nido dai contenuti del PNRR in cui si chiede la coerenza con il principio DNSH "non arrecare danno significativo all'ambiente".
Le caratteristiche del progetto dell'asilo nido e sezione primavera, sia per quanto riguarda la localizzazione prevista, che per gli elementi costruttivi impiegati, soddisfano in sintesi l'obiettivo di non "arrecare danno significativo all'ambiente" in particolare in relazione alle misure di efficienza energetica previste (isolamento termo-acustico, finestre ad alto rendimento energetico, pannelli solari e fotovoltaici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza, struttura portante e secondaria in legno, ecc.).

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale dell'aria si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Inquinamento atmosferico	Concentrazione/Emissione di sostanze inquinanti monitorate dalle centraline fisse (o mobili) più significative.	ARPA

4.2IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO

In generale l'attuazione della presente variante specifica, **non mutando in modo sostanziale la situazione di urbanizzazione esistente** non va ad incidere sulle componenti ambientali in oggetto.

Per gli aspetti **geologici**, **geomorfologici** ed **idrogeologici**, di **pericolosità geomorfologica e idoneità all'uso urbanistico, nonché relativamente all'adeguamento**

ai contenuti del PAI, legati alla pianificazione vigente si rimanda agli elaborati normativi e grafici prodotti nell'ambito del redazione del PRGC vigente **e alla specifica relazione geologica redatta da tecnico abilitato** (in allegato della Relazione illustrativa della Variante al PRG).

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale dell'aria si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Consumo di suolo	Superficie urbanizzata (impermeabilizzata) / Superficie comunale totale (%)	Comune
Rischio idrogeologico	Superfici interessate da situazioni di rischio idrogeologico / Territorio comunale (%)	Comune
Rischio idrogeologico/Salute umana	Popolazione residente in aree soggette a rischio idrogeologico / Popolazione totale (%)	Calcolo (previa disponibilità dei dati geroriferiti della popolazione)

4.3 LE RISORSE IDRICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE

Nel complesso gli **ambiti oggetto della variante** sono localizzati in aree già servite da

INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

Rispetto alle previsioni insediative e dimensionali della presente variante specifica si evidenzia un mantenimento generale inalterato insediabilità residenziale, a fronte di un incremento dei servizi scolastici non evidenziando quindi alcuna criticità apprezzabili confronto all'assetto delle **reti infrastrutturali primarie esistenti**.

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale delle risorse idriche si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Acque superficiali	Indice Biotico Esteso (IBE)	ARPA Autorità di bacino fiume Po
Acque superficiali	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	ARPA Autorità di bacino fiume Po
Acque superficiali	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	ARPA Autorità di bacino fiume Po
Acque superficiali	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	ARPA Autorità di bacino fiume Po

4.4 LA FLORA E LA FAUNA

In riferimento alla **CARTA FORESTALE E ALLE ALTRE COPERTURE DEL TERRITORIO**, le aree oggetto di variante **non ricadono in superfici boscate**, ma esclusivamente in aree già

urbanizzate.
Per quanto riguarda lo studio di analisi del territorio regionale incluso nel **PIANO FAUNISTICO REGIONALE** (attualmente non ancora approvato) nessun ambito ricade in aree di ripopolamento, oasi di protezione ecc. facenti parte degli "Istituti Fanuistici provinciali".

Per quanto riguarda la **RETE ECOLOGICA DEI MAMMIFERI** a scala regionale gli **ambiti oggetto di variante** ricadono in zone con **biodiversità potenziale dei mammiferi molto scarsa** per le aree interne alle zone maggiormente edificate e in zone con **connettività ecologica territoriale assente**.
In generale per questa componente **gli effetti potenziali prodotti** dalla variante **si possono considerare nulli**.

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale della flora e fauna si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Biodiversità	Biopotenzialità territoriale (BTC)	ARPA
Tutela del SIC terrestre	Aree urbanizzate presenti all'interno del SIC	ARPA
Patrimonio vegetale complessivo	Superficie aree boscate e seminaturali / Territorio comunale totale (%)	ARPA
Tutela delle specie	Segnalazioni di Specie All. II dir. Habitat (DIR. 92/43/CEE) sul territorio comunale	ARPA

4.5IL PAESAGGIO

Gli ambiti oggetto di variante rispetto alle **"Componenti paesaggistiche"** del **PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)** ricadono in aree non caratterizzate da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive né in corrispondenza del **sistema dei crinali collinari e il sistema di vette e crinali pedemontani**
Rispetto agli aspetti legati alle **colture prevalenti e al sistema agricolo** definite dal **PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.),** all' **L'ATTITUDINE DI UN SUOLO ALLA PRODUZIONE DEI TARTUFI** individuate dalla **Regione Piemonte, al patrimonio vitivinicolo piemontese** censito dall'**OSSERVATORIO VITIVINICOLO DELLA REGIONE PIEMONTE** gli ambiti oggetto di variante **non vanno a ricadere in suoli particolarmente produttivi.**

In sintesi le aree oggetto di variante, seppur in parte caratterizzate da suoli destinati ad uso agricolo, secondo gli studi a scala regionale, ricadono in ambiti sostanzialmente urbanizzati e **non vanno ad influire sul complessivo paesaggio agrario esistente.**

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali

riferiti alla componente ambientale del paesaggio si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Tutela del paesaggio	Superficie delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dal DLgs 42/2004 / Territorio comunale (%)	Regione Piemonte
Tutela del paesaggio	Superficie di aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del PPR Regione Piemonte	Regione Piemonte

4.6 IL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

La presente variante specifica non riguarda singoli edifici o parti di territorio comunale interessato dalla presenza di **BENI ARCHITETTONICI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO O DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA INDIRETTA E BENI DI RILEVANZA REGIONALE** oltreché di altri beni architettonici individuati dal P.R.G.

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale del patrimonio storico-architettonico-ambientale si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Beni storico-architettonici	Edifici sottoposti a vincolo monumentale DLgs 42/2004	Normativa Pianificazione sovraordinata
Beni culturali	Beni culturali individuati dal DLgs 42/2004	Normativa Pianificazione sovraordinata
Beni archeologici	Edifici e aree sottoposte a vincolo archeologico dal DLgs 42/2004	Normativa Pianificazione sovraordinata

4.7 LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E I SITI CONTAMINATI

In riferimento agli **STABILIMENTI INTERESSATI DA ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE** non si rilevano interferenze riguardo agli ambiti interessati dalle modificazioni della presente variante specifica che **non si localizzano su suoli o sottosuoli che necessitino di bonifica** o di interventi di riqualificazione e vista la loro natura **non risultano avere effetti significativi sull'ambiente circostante**.

4.8 LA VIABILITÀ E IL TRAFFICO

Gli obiettivi e i contenuti della presente variante specifica riguardano esclusivamente prescrizioni di dettaglio di aree che si attestano su via comunale e pertanto **non vanno a modificare sostanzialmente la VIABILITÀ ESISTENTE**, individuando unicamente uno specifico accesso viabile al lotto che riguarda la previsione del nuovo asilo nido. L'incremento potenziale dell'afflusso di traffico dovuto all'accesso alla nuova struttura di servizio non presenta impatti significativi anche tenendo conto dell'adeguata previsione di parcheggi sia interni al lotto della struttura scolastica che già esistenti in prossimità della presenza della piazza ora largamente sottoutilizzata.

4.9 IL RUMORE

In riferimento al rumore la presente variante specifica è **riferita a destinazioni di servizi di interesse pubblico di carattere scolastico** le cui normative attuative specifiche per il servizio garantiscono l'assolvimento dei necessari parametri qualitativi anche in relazione al contesto che potranno in ogni caso essere opportunamente risolti nell'ambito della realizzazione della nuova struttura., senza produrre criticità confronto al contesto.

Per gli aspetti in materia di zonizzazione acustica legati alla pianificazione vigente si rimanda comunque al **PIANO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA e alla specifica relazione di verifica di conformità redatta da tecnico abilitato** (in allegato della Relazione illustrativa della Variante al PRG).

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale del rumore si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Inquinamento acustico	Numero di abitanti presenti all'interno delle classi di zonizzazione acustica non idonee alla localizzazione di residenze	Calcolo (previa disponibilità dei dati geroriferiti della popolazione)

4.10 L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le previsioni della variante non vanno ad modificare né interessano l'assetto attuale legato agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi.

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale delle radiazioni ionizzanti e non si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Elettrosmog	Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti nel Comune	Comune
Elettrosmog – Impronta spaziale	Superficie interessata dai buffers delle sorgenti / Territorio comunale (%)	Comune
Elettrosmog – Tutela della salute umana	Popolazione residente all'interno della DPA (PRDPA)	Comune

4.11 LE RISORSE ENERGETICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE

L'attuazione delle previsioni della variante **non comporteranno criticità** relative alla situazione attuale della **RETE ELETTRICA E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA** dell'area rispetto all'assetto infrastrutturale esistente.

4.12 LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'attuazione delle previsioni della variante **non comporterà criticità relative alla GESTIONE DEI RIFIUTI** in quanto le aree interessate sono situate in zone dove **è già attiva la gestione del servizio di raccolta rifiuti differenziati**.

PROPOSTE DI MONITORAGGIO

Pur ribadendo l'assenza di interesse relativamente ai contenuti della presente variane, nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili per l'integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto riguarda l'individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente ambientale delle radiazioni ionizzanti e non si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

ASPETTO	INDICATORE	FONTE
Raccolta differenziata	Tasso di raccolta differenziata nel comune (%)	ARPA Comune
	Estensione delle aree per stoccaggio e lavorazione inerti sul territorio comunale	ARPA Comune

4.13 LA SALUTE UMANA

Non è agevole stabilire una correlazione diretta tra le scelte del PRGC e lo stato di salute della popolazione, se non nei casi conclamati della collocazione di abitazioni e di attività in condizioni di rischio geologico o di presenza di livelli di impatto fuori norma.
Per cui la **componente relativa alla salute umana viene considerata come il riassunto delle valutazioni delle componenti principali** quali suolo e sottosuolo, atmosfera, rumore ecc.
In generlale gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla presenza di possibili elementi inquinanti o di disturbo. Oltre ai fattori trattati sopra **non si individuano altri specifici elementi di pressione per la salute umana**.
In particolare le previsioni della variante **non riguardano la collocazione di abitazioni e di attività in condizioni di rischio geologico o di presenza di livelli di impatto fuori norma**.

A completamento di quanto sopra valutato si riporta **un'analisi sintetica di verifica** che evidenzia il **grado di coerenza normativo tra gli obiettivi della variante e gli obiettivi di sostenibilità ambientale** prestabiliti in altri strumenti (normativi, di indirizzo o di pianificazione) **suddivisi per componenti ambientali** sopra valutate allo scopo di evidenziare eventuali incoerenze per consentire di identificare le potenziali aree problematiche di sviluppo del piano e identificare eventuali approfondimenti delle azioni relative agli obiettivi 'a rischio' di incompatibilità ambientale.

OBIETTIVI VARIANTE	**Migliorare la qualità dell'aria**	**Ridurre le emissioni di gas climalteranti**	**Promuovere un uso sostenibile del suolo**	**Bonificare le aree inquinate e proteggere il suolo dall'inquinamento**	**Contenere il consumo di suolo aumentando le superfici permeabili**	**Contenere la dispersione insediativa**	**Recuperare gli equilibri idrogeologici**	**Tutelare la biodiversità valorizzando le specie e gli habitat**	**Salvaguardare e potenziare la rete ecologica**	**Recuperare e valorizzare il paesaggio**	**Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione**	**Ridurre l'inquinamento acustico**	**Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili**	**Promuovere un uso razionale dell'energia**	**Ridurre i consumi energetici**
Adeguamento della destinazione urbanistica prevista dal PRG di **un'area idonea alla realizzazione del nuovo servizio** per l'istruzione e **posta a confine con l'area Ba** e con il relativo centro abitato. Inoltre, l'individuazione come servizio di interesse comune un **edificio esistente** (**ex Casa Alpini**) posto nel centro storico di Calamandrana alta che l'**amministrazione comunale ha acquisito** promuovendo il suo recupero anche in questo caso nell'ambito del PNRR. L'edificio in oggetto non è sottoposto a tutele ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 42/2004 e non è individuato tra i beni paesaggistici del PPR.														

LEGENDA
VERDE: piena coerenza
ROSSO: incoerenza
BIANCO: assenza di significative connessioni tra gli obiettivi della variante e le componenti ambientali

Di seguito si riporta **un'analisi sintetica dei vincoli di tutela ambientale** in riferimento a ciascun ambito di variante e il relativo quadro **dei vincoli, tutele e fasce di rispetto.**

AMBITI E TEMI VARI							
AMBITI (Rif. argomento e localizzazione)	**Interventi soggetti a V.I.A.**	**Nuovi volumi fuori perimetr. centro e nuclei abitati (L.R. 56/77 e s.m.i.)**	**SIC, SIR e ZPS**	**Vincolo idrogeologico**	**Aree boscate art. 142 D. Lgs. 42/2004**	**Aree di interesse amb. (P.R.G.)**	**Beni paesaggistici individuati per decreto / immobili ed aree di notevole interesse pubblico – art. 136 D. Lgs. 42/2004**
Adeguamento della dotazione di servizi per l'istruzione (zona Ba)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

5 CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto nella presente relazione si ritiene che le puntuali modifiche cartografiche prefigurate dalla variante **non comporteranno alcun decremento della qualità ambientale** a livello territoriale, ma bensì verrà conservata la situazione esistente.

Quanto esposto nella relazione sull'interazione tra le componenti ambientali del territorio e le previsioni della variante, nonché tra la variante e gli altri strumenti di pianificazione a livello comunale e sovracomunale, porta a concludere che **non emergano alcune criticità che possano portare ad effetti significativi sull'ambiente**.

In sintesi, **non sussistendo problemi ambientali nell'attuazione degli interventi consentiti dalla variante** in considerazione delle caratteristiche attuali delle aree interessate e delle destinazioni d'uso consentite, si può affermare che essa prefigura ed indirizza modificazioni rivolte ad un maggiore sviluppo sostenibile della città.

In sintesi, inoltre, tale verifica mette in evidenza **l'assenza di implicazioni e di incompatibilità** con il sistema delle tutele, dei vincoli e degli indirizzi che il P.R.G. vigente esprime per le zone interessate dalle modifiche.

Relativamente alle **verifiche di compatibilità** di cui ai contenuti dell'art. 20 della **L.R. 40/98,** per quanto riguarda agli elementi di carattere ambientale la presente variante produce, relativamente all'assetto generale del PRG, unicamente modesti e puntuali **adeguamenti specifici che non comportano alcun cambiamento all'assetto complessivo e fondativo delle aree del P.R.G**.

Le modifiche parziali previste all'interno della presente variante **non evidenziano** alcun aspetto che possa comportare la necessità di una specifica analisi di compatibilità ambientale, essendo peraltro sufficienti gli elementi di compatibilità che emergono dalla descrizione dello stato di fatto e dalle conseguenti specifiche previsioni di adeguamento urbanistico, evidenziando inoltre che viene in alcun modo interessato l'assetto delle analisi geologiche e geomorfologiche e delle altre analisi di carattere specialistico.

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità con la **pianificazione sovracomunale** i contenuti della presente variante **non evidenziano alcun effetto che possa condurre ad elementi di criticità o di incompatibilità od esigenze di specifiche elaborazioni o procedure**.

Per quanto riguarda in modo specifico i contenuti di cui al **D.lgs. 152/06** così come modificato e integrato successivamente anche con DGR n. 12-8531 del 09/06/2008 relativamente a "norme in materia ambientale" la valutazione ambientale strategica di piani e programmi a fronte delle verifiche condotte e del quadro ambientale evidenziato, la presente variante **non presenta esigenze di particolari procedure o verifiche**.

A fronte dei contenuti specifici e puntuali della variante così come evidenziati nella relazione e nelle cartografie, anche in riferimento ai limiti di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., gli interventi conseguenti alle modifiche previste non riguardano ambiti soggetti a procedura di V.I.A., prevedono modalità di indirizzo al completamento volumetrico (senza incrementi della capacità insediativa del PRG vigente), unicamente ricadenti in contesti edificati, non prevedono modifiche al sistema delle tutele ambientali, non interessano previsioni per aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifiche normative.